

LINEE GUIDA PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI (GESTIONE PROVVISORIA, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA) DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI SOTTOPOSTI A VIGILANZA

1. Premessa. La disciplina sulle procedure di gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari assegna il potere di nominare gli organi delle stesse alla Banca d'Italia, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi. La Banca d'Italia ha il potere di revocare o sostituire gli incaricati.

È prevista, in particolare, la nomina per la gestione provvisoria di uno o più commissari, per la amministrazione straordinaria di uno o più commissari straordinari e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza e per la liquidazione coatta amministrativa di uno o più commissari liquidatori e da tre a cinque componenti il comitato di sorveglianza.

I commissari nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Il Testo Unico Bancario non prescrive requisiti specifici per l'assunzione dell'incarico, salvo il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti bancari da parte degli organi della gestione provvisoria e della amministrazione straordinaria. La Banca richiede peraltro il possesso di tali requisiti anche agli organi della liquidazione coatta amministrativa e accerta la professionalità e l'indipendenza dei componenti gli organi delle procedure.

La scelta della Banca d'Italia non è vincolata e ha natura fiduciaria. Con il presente documento vengono resi noti i criteri e le modalità di selezione applicati.

2. Criteri di selezione. La Banca d'Italia tiene conto, in primo luogo, delle competenze professionali, delle esperienze maturate, con riferimento, in particolare, al settore bancario e finanziario, e della concreta idoneità alla conduzione degli incarichi. Nel caso di soggetti che hanno svolto precedenti incarichi, vengono considerate le capacità manifestate in tali occasioni.

La scelta viene operata tenendo conto delle specificità della banca o dell'intermediario (natura, dimensioni, localizzazione, operatività svolta, criticità riscontrate).

In linea generale:

- per l'incarico di commissario della gestione provvisoria e della amministrazione straordinaria vengono selezionate persone in possesso di adeguata esperienza di natura gestionale, specie se maturata nel settore bancario e finanziario, o che abbiano prestato servizio in autorità pubbliche di controllo di tale settore o svolto attività professionali o d'insegnamento universitario in discipline giuridiche o economiche;
- per l'incarico di commissario liquidatore è richiesta, inoltre, una specifica conoscenza e preparazione di carattere legale, possibilmente nell'area del diritto fallimentare o commerciale;
- per la composizione dei comitati di sorveglianza vengono individuate persone in grado di apportare competenze diverse, di natura legale, aziendalistica e contabile, economica e gestionale; ove del caso, sono utilizzati specialisti di determinati settori (es., private equity, antiriciclaggio).

Quando la complessità della situazione lo richiede vengono nominati due o più commissari, che di norma vengono scelti con caratteristiche professionali differenziate.

Ulteriore criterio utilizzato è la tendenziale prossimità territoriale della residenza o del luogo di lavoro degli incaricati alla sede della banca o dell'intermediario, al fine di ridurre gli oneri e agevolare il disimpegno dell'incarico, fatti salvi i casi in cui sia necessario avvalersi di particolari professionalità non disponibili nella zona o in cui le difficoltà ambientali rendano opportuno evitare eccessiva contiguità.

Costituisce elemento ostativo per la nomina la sussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la banca o l'intermediario o con i suoi esponenti.

Nelle nomine la Banca d'Italia mira a realizzare la rotazione e il ricambio dei nominativi utilizzati, avendo cura, ove possibile, di coniugare tale criterio con l'esigenza di assicurare la presenza di elementi che abbiano già maturato una specifica esperienza in materia di gestione delle crisi.

3. Modalità di selezione e nomina. Al fine di selezionare persone dotate di adeguate competenze professionali e esperienze, vengono esaminati i *curricula* di coloro che si sono resi disponibili ad assumere incarichi. Le candidature sono acquisite principalmente per il tramite delle Direzioni locali della Banca d'Italia.

Ai nominativi ritenuti idonei vengono richiesti ulteriori elementi informativi, che devono essere attestati dagli interessati con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico. Le informazioni rese note formano oggetto di specifica valutazione di rilevanza (ad es., se il soggetto ha subito sanzioni, si considera il tipo di irregolarità e la data del provvedimento).

Ai fini della valutazione può rilevare anche l'impegno assunto a dismettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo.

La dichiarazione richiesta ai potenziali componenti gli organi delle procedure ha ad oggetto:

- a) la ricorrenza di fattispecie rientranti nelle previsioni dei Decreti del Ministro del Tesoro concernenti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali;
- b) l'esistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive;
- c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- d) lo svolgimento, per almeno due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società sottoposte a fallimento o procedure - concorsuali o di risanamento - equiparate, o presso intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione d'ufficio dal relativo elenco;
- e) la sussistenza di situazioni che possono dare luogo a conflitto di interessi con la banca o l'intermediario oggetto dei provvedimenti di gestione delle crisi o con i suoi esponenti.

Con tale dichiarazione gli incaricati sono chiamati a riferire anche della pendenza di procedimenti o procedure che possono condurre alle situazioni richiamate e si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale sopravvenienza delle stesse.

Nella fase di predisposizione dei provvedimenti di avvio delle procedure, viene selezionata una rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico, anche al fine di poter assicurare la nomina degli organi nel caso in cui emergano situazioni di incompatibilità o inopportunità per i soggetti prescelti.

Se nel corso della procedura si rende necessario provvedere alla integrazione degli organi o alla sostituzione di uno o più componenti, viene effettuata una nuova selezione, che tiene conto anche dell'andamento e delle prospettive della procedura stessa.